Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni

Matrice delle revisioni					
Revisione	Data	Descrizione / Tipo modifica	Redatta da	Verificata da	Approvata da
00	13/10/2020	Emissione	Affari generali - RPCT Alessandro Camarda	Direttore amministrativo Elena Cussigh	Direttore Generale Giuseppe Tonutti
01	20/12/2022	I Aggiornamento	Alessandro Camarda	Riccardo Mario Paoli	Joseph Polimeni
02	14/07/2023	II Aggiornamento	Alessandro Camarda	Daniele Baldi	Joseph Polimeni
03	06/10/2026	III Aggiornamento	Alessandro Camarda	Serena Sincovich	Stefano Dorbolò

Premessa 3
1 Tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione 3
2 Scopo e ambito di applicazione 3
3 Oggetto della segnalazione 5
4 Nesso con il rapporto di lavoro 5
5 Contenuto delle segnalazioni 6
6 Segnalazioni anonime 6
7 Gestore, canali e modalità di presentazione delle segnalazioni 6
8 Modalità di presentazione della segnalazione – Canali di segnalazione interni 7
8.1 Segnalazioni in forma scritta 7
8.1.1 Piattaforma digitale WhistleblowingPA 7
8.2 Segnalazioni in forma orale 8
8.2.1 Incontro diretto e riservato con il RPCT 8
9 Gestione delle segnalazioni 9
10 Modalità di presentazione della segnalazione – Canale di segnalazione esterno (ANAC) 10
11 Divulgazione pubblica 11
12 Denuncia all'Autorità giurisdizionale 12
13 Misure conseguenti di prevenzione della corruzione 12
14 Le tutele 12
14.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante 12
14.1.1 Riservatezza del segnalato e trattamento dei dati personali 13
14.2 Tutela dalle ritorsioni 15
14.2.1 La protezione dalle ritorsioni 16
14.3 Limitazioni di responsabilità 17
14.4 Le misure di sostengo 18
15 Disposizioni finali 18
16 Allegati 18

Premessa

La tutela delle persone che segnalano violazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), che ha, in particolare, introdotto tre concetti fondamentali:

- la tutela dell'anonimato del denunciante;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La materia è stata novellata ad opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha novellato la disciplina mediante le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Delibera ANAC 311/2023 modificata ed integrata dalla Delibera ANAC 479/2025)[1] e l'approvazione in via definitiva delle "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" (Delibera ANAC 478 del 26.11.2025 – Linee guida 1/2025) .

1 Tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione

La disciplina in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge sia nel settore pubblico che in quello privato.

Garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che in caso di ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o mediante la divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Azienda e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2 Scopo e ambito di applicazione

Scopo del presente Regolamento è quello di declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e, in particolare, di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione

[1] Le Linee Guida ANAC sono consultabili al link https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing

pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo d.lgs. n. 24/2023 dei soggetti previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023.

Per quanto riguarda l'*ambito oggettivo* di applicazione (v. *infra* par. 3), il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida ANAC, riguarda le segnalazioni, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, relative alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 24/2023.

Relativamente all'*ambito soggettivo*, i soggetti che possono inoltrare le segnalazioni, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, sono quelli individuati dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023:

- dipendenti ARCS (art. 3, comma 3, lett. a);
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso ARCS (art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso ARCS che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);
- libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso ARCS (art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ARCS (art. 3, comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza ((art. 3, comma 3, lett. h);
- ai facilitatori (art. 3, comma 5, lett. a);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante e che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (art. 3, comma 5, lett. b);
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 5, lett. c);
- enti di proprietà del segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica ovvero agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale persona (art. 3, comma 5, lett. d).

Le tutele previste al Capo III d.lgs. n. 24/2023 si applicano (art. 3, comma 4) anche:

- qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3 Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione, denuncia o di divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni (come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023) di specifiche normative dell'Unione Europea e nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023). Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento anche le comunicazioni ad ANAC di misure ritenute ritorsive adottate dall'Azienda nei confronti del segnalante, denunciante o che ha effettuato divulgazioni pubbliche in ragione della segnalazione.

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela si riferiscono anche alle situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzi un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini provati delle funzioni attribuite.

Le *segnalazioni escluse* dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023 sono le seguenti (art. 1, comma 2):

- le contestazioni, rivendicazioni e/o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di impiego pubblico ovvero inerenti al proprio rapporto di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate nei Regolamenti e nelle Direttive dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative che prevedano apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa, sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Restano comunque ferme le specifiche discipline previste dall'art. 1, commi 3 e 4 d.lgs. n 24/2023.

4 Nesso con il rapporto di lavoro

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, da intendersi in senso lato, parallelamente a quanto previsto in ordine ai soggetti legittimati a segnalare di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023.

5 Contenuto delle segnalazioni

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata contenendo il maggior numero di elementi che consentano di effettuare le più adeguata gestione della segnalazione stessa ed in particolare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti, che possono riferire sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti (allegati) che possono confermare l'attendibilità di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ai fini della formulazione della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato, comprese le ipotesi di eventi illeciti/irregolari non ancora perfezionati seppure in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'accadimento dell'evento stesso.

6 Segnalazioni anonime

ARCS registra e si riserva la facoltà di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ovverosia quelle rispetto alle quali non è possibile ricavare con certezza l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime circostanziate, dettagliate, complete, verificabili e, ove possibile, supportate da elementi probatori sono oggetto di approfondimento e sono valutate ai fini di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia comunicato ad ANAC misure ritorsive può beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime ricevute e registrate sono conservate per cinque anni dalla data di ricezione delle stesse.

7 Gestore, canali e modalità di presentazione delle segnalazioni

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede due tipologie di canali di segnalazione: quello interno, quale canale prioritario, e quello esterno affidato ad ANAC.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto, in via prioritaria, è previsto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle

condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n.24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC o la divulgazione pubblica.

L'Azienda, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023, garantisce la ricezione e la trattazione delle segnalazioni mediante l'attivazione di canali interni la cui gestione è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale secondo le modalità descritte dal successivo paragrafo 9.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione di uno o più Funzionari assegnatari dell'istruttoria che sono individuati in via prioritaria tra il personale dell'ufficio di supporto al RPCT stesso.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito (cfr. 3.2, Parte Prima Linee guida 1/2025 ANAC).

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'Azienda nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima devono essere inviate ad ANAC, che ha la competenza esclusiva in materia.

8 Modalità di presentazione della segnalazione – Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni interne possono essere presentate in forma scritta o in forma orale utilizzando i canali ufficiali messi a disposizione dall'Azienda, ovvero:

A. <u>per le segnalazioni scritte:</u>
   - piattaforma digitale WhistleblowingPA[2]

B. <u>per le segnalazioni orali:</u>
   - incontro diretto e riservato con il RPCT

Entrambi i canali garantiscono la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione. La piattaforma digitale utilizza un protocollo di crittografia che garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata, e delle eventuali successive interlocuzioni, ed è pertanto la modalità consigliata in via prioritaria per l'inoltro delle segnalazioni.

8.1 Segnalazioni in forma scritta

8.1.1 Piattaforma digitale WhistleblowingPA

[2] *WhistleblowingPA* è un software gratuito fornito *da Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions*

Le segnalazioni in modalità digitale possono essere inoltrate tramite la piattaforma WhistleblowingPA all'indirizzo Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (whistleblowing).

Nella pagina del sito web istituzionale dell'Azienda, nella sottosezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazione delle violazioni", la piattaforma è accessibile cliccando sull'icona visibile a lato.

Il segnalante può liberamente accedere all'apposita area della piattaforma WhistleblowingPA dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente.

Il segnalante verrà guidato nella compilazione della segnalazione da un questionario, che l'interessato è tenuto a compilare in modo chiaro preciso e circostanziato, fornendo le informazioni richieste come necessarie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Possono essere allegati documenti a supporto della segnalazione.

Le operazioni di registrazione della segnalazione sono eseguite dal sistema informatico. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono cifrati e resi accessibili (sempre tramite piattaforma) solo al RPCT e dal personale di supporto al RPCT.

Il modulo prevede che vengano inserite le generalità del segnalante, ma è possibile comunque inviare la segnalazione in forma anonima. A tutela dell'identità del segnalante, le informazioni contenute nella scheda delle generalità vengono cifrate e rese accessibili separatamente dall'accesso alla segnalazione. Il sistema registra ogni qualvolta il RPCT acceda a tali informazioni.

Al termine del percorso di segnalazione, subito dopo l'invio, verrà visualizzato un codice numerico univoco di 16 cifre, corrispondente alla registrazione della segnalazione, che il segnalante deve conservare in un posto sicuro per poter accedere nuovamente alla segnalazione inviata, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Il RPCT è avvisato con un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta presentazione di una segnalazione sulla piattaforma informatica. Tale avviso non contiene alcuna informazione circa l'oggetto o la provenienza della segnalazione. Il RPCT accede alla Piattaforma informatica utilizzando le proprie credenziali di autenticazione, che ha l'obbligo di custodire al fine di evitare l'accesso ad altri non autorizzati.

8.2 Segnalazioni in forma orale

8.2.1 Incontro diretto e riservato con il RPCT

Il Segnalante può presentare la segnalazione chiedendo un incontro, in via riservata, al RPCT che è tenuto a fissare l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta.

Il RPCT provvederà nell'occasione a redigere apposito verbale, in base all'art. 14, comma 2 del D.lgs. 23/2024, previo consenso da parte del segnalante alla registrazione/verbalizzazione e con facoltà dello stesso di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante sottoscrizione.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del RPCT, mediante autonomo registro, visibile esclusivamente al RPCT medesimo e dal personale di supporto al RPCT.

9 Gestione delle segnalazioni

Il RPCT è tenuto a rilasciare al segnalante, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, avviso di ricevimento della segnalazione stessa.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata, comunque entro sette giorni dalla ricezione, al RCPT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante.

Qualora il RPCT sia coinvolto direttamente nella segnalazione o rilevi un potenziale conflitto di interessi, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Direttore Generale, affinché venga individuato un altro dirigente cui affidare l'attività istruttoria relativa alla segnalazione.

Il RPCT procede, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e, conseguentemente, avvia l'istruttoria interna sui fatti descritti nella segnalazione, mantenendo l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati.

Il RPCT è tenuto a effettuare un'attività di verifica e di analisi di quanto segnalato, non spettando il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dell'Azienda.

Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza, potrà avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti sono individuati dal RPCT medesimo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT, qualora dalla valutazione dei fatti emerga la manifesta infondatezza della segnalazione (es. se valuta la segnalazione una semplice lamentela personale o verifica che il fatto riportato è già stato riscontrato da ARCS o dall'Autorità competente) procede all'archiviazione nel fascicolo, informando il segnalante.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, è tenuto a rivolgersi agli Organi e alle Autorità preposte interne e/o esterne, trasmettendo una relazione contenete le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il procedimento di valutazione della segnalazione da parte del RPCT deve concludersi non oltre i 90 giorni dal ricevimento della stessa, fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della vicenda.

All'esito dell'istruttoria il RPCT è tenuto, entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, a informare il segnalante circa l'esito stesso.

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata a uno o più dei seguenti soggetti in relazione ai profili d'illiceità/irregolarità riscontrati:
  - Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale;
  - ANAC;
  - Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - Autorità giudiziaria;
  - Procura della Corte dei conti.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

10 Modalità di presentazione della segnalazione – Canale di segnalazione esterno (ANAC)

Il segnalante può ricorrere al canale esterno, gestito dall'ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni (linee guida ANAC aggiornate con delibera 479/2025; art. 6 d.lgs. 24/2023):

- il canale interno non sia attivo o non conforme a quanto previsto dalla normativa;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito nei termini previsti;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione:
  - ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione;

  - a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza;
  - ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante;
  - ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione si fa rinvio alla pagina dedicata *https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing*.

11 Divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso una divulgazione pubblica: le informazioni sulle violazioni sono, cioè, rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici ovvero tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di destinatari (art. 2, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 24/2023).

La divulgazione pubblica, al fine di consentire al segnalante il conseguente accesso alle misure di tutela, deve avvenire qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 d.lgs. n. 24/2023, ovvero qualora:

- ARCS non ha dato riscontro ad una segnalazione nei termini previsti e ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro entro i termini previsti;
- la persona ha effettuato una segnalazione esterna direttamente ad ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante entro i termini previsti;
- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

12 Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il segnalante può rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie e contabili per effettuare una segnalazione di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio, anche qualora abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali descritti ai paragrafi precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria o contabile relativamente a fatti penalmente rilevanti ovvero in ipotesi di danno erariale.

13 Misure conseguenti di prevenzione della corruzione

I Responsabili delle strutture aziendali interessate, in collaborazione con il RPCT, in conformità alle previsioni del PIAO, sottosezione Prevenzione della corruzione e Trasparenza, effettuano l'analisi o la rivalutazione dell'analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di abbattimento del rischio corruttivo.

14 Le tutele

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 comprende le seguenti tutele:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Azienda a causa della segnalazione effettuata;
- limitazioni della responsabilità nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla Legge, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà;
- misure di sostegno da parte degli Enti del Terzo settore.

14.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'identità del segnalante e degli altri soggetti previsti dall'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 e qualsiasi altra informazione dalla quale possano evincersi le citate identità, direttamente o indirettamente, sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione e non possono essere rivelate senza il consenso dell'interessato. Il divieto in parola è da intendersi riferito anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di proceduta penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del dipendente non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del denunciante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Diversamente, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante, e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In ogni caso la difesa dell'incolpato dovrà dedure e comprovare, in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, l'indispensabilità della conoscenza dell'identità del segnalante.

In particolare, è possibile che l'identità del segnalante venga rilevata in presenza del consenso dell'interessato e qualora venga richiesta con comunicazione scritta e motivata:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della persona coinvolta.

La segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, nonché all'accesso civico generalizzato *ex* art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

In caso di divulgazione pubblica la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità. Qualora chi effettua la divulgazione pubblica non riveli la propria identità (a titolo esemplificativo attraverso uno pseudonimo o nickname), tale divulgazione viene equiparata ad una segnalazione anonima.

14.1.1 Riservatezza del segnalato e trattamento dei dati personali

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono obbligati a garantire la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sul contenuto della

segnalazione, ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Le medesime garanzie di riservatezza sono garantite anche al facilitatore sia con riferimento all'identità che all'attività in cui l'assistenza si è concretizzata.

L'Azienda è, pertanto, tenuta ad aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, della tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato e delle altre persone menzionate nella segnalazione al fine di proteggere entrambi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Il trattamento di dati personali relativi alla ricezione e gestione delle segnalazioni è effettuato dal RPCT e dal personale di supporto al RPCT nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati nonché del modello organizzativo privacy aziendale. Ciò include l'obbligo di fornire informazioni adeguate sia alle persone che effettuano la segnalazione che a quelle coinvolte nelle segnalazioni, nonché l'adozione di misure idonee a proteggere i diritti e le libertà degli interessati.

I dati personali forniti o comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria, sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Ricezione, analisi, gestione e riscontro delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite (c.d. *whistleblowing*);
- Adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle direttive/Linee Guida ANAC in materia.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentirne l'identificazione del segnalante stesso e del segnalato. Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il Titolare del trattamento dovrà, in ogni caso, adottare cautele particolari, incluso l'oscuramento dei dati, al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'Azienda in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le informazioni personali contenute nelle segnalazioni non sono utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La tutela dei soggetti menzionati nella segnalazione e dei facilitatori si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto all'Autorità giudiziaria o contabile.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 14 D.lgs. 24/2023.

L'Azienda Regionale di Coordinamento alla Salute, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.lgs. 24/2023 e in coerenza con le indicazioni ANAC, ha pertanto predisposto e redatto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), al fine di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati. La DPIA è stata effettuata per valutare i rischi legati al trattamento dei dati connessi alle segnalazioni di illeciti e per adottare misure adeguate a mitigarli, in modo da proteggere la riservatezza dell'identità dei segnalanti e degli altri soggetti coinvolti**.**

La valutazione è una misura preventiva, finalizzata a garantire la trasparenza e la sicurezza del trattamento dei dati, in linea con i principi di protezione dei dati.

La DPIA è tenuta agli atti presso l'ufficio Privacy/DPO e viene periodicamente aggiornata.

14.2 Tutela dalle ritorsioni

I soggetti di cui all'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 che, nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, effettuano una segnalazione, denuncia ovvero divulgazione pubblica di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione, da intendersi come "*… qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (art. 2, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 24/2023).

Le fattispecie che integrano una ritorsione sono quelle elencate, non tassativamente, all'art. 17 d.lgs. n. 24/2023 come di seguito elencate:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Affinché si configuri una ritorsione e, conseguentemente, i soggetti di cui all'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 possano beneficiare del sistema di tutele previsto dal medesimo d.lgs. n. 24/2023 è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere fondato motivo di ritenere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili, che le informazioni sulle violazioni siano veritiere (a titolo esemplificativo non sono sufficienti semplici supposizioni ovvero "voci di corridoio");
- le informazioni sulle violazioni rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II d.lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento;
- sussista uno stretto collegamento tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subita, direttamente o indirettamente, dal segnalante.

14.2.1 La protezione dalle ritorsioni

Le misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC (art. 19 d.lgs. n. 24/2023) alla quale è affidato il potere esclusivo di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni.

Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nel caso in cui venga accertata la misura ritorsiva degli atti/comportamenti/omissioni dall'Azienda, questi sono nulli e in caso di licenziamento, al lavoratore spetta il reintegro nel posto di lavoro[3]. L'atto/comportamento/omissione può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Azienda indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

I soggetti aziendali che mettono in atto suggeriscono o propongono misure ritorsive sono direttamente responsabili dei danni causati.

[3] L'ordine di reintegro è di esclusiva competenza della Magistratura.

L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 19, comma 1 d.lgs. n. 24/2023).

Le tutele sopra descritte non sono garantire nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni non veritiere riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante/denunciante/che ha effettuato una divulgazione pubblica va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile la protezione del segnalante per eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Qualora l'eventuale processo penale che si è instaurato in seguito alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica venga archiviato, il segnalante conserva comunque le tutele sopra previste.

Inoltre, resta fermo che il danno derivante da reato deve esser stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal Giudice, non comporta il venir meno delle suddette tutele.

14.3 Limitazioni di responsabilità

La segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Azienda costituisce scriminante rispetto alla rivelazione e alla diffusione delle informazioni relative alla violazione.

Le persone che segnalano denunciano ovvero effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile (art. 20, commi 1 e 2 d.lgs. n. 24/2023).

In particolare, detta scriminante riguarda la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli artt. 326 "*Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio*", 622 "*Rivelazione del segreto professionale*" e 623 "*Rivelazione dei segreti scientifici e industriali*" del Codice penale.

Il *whistleblower* non può parimenti essere accusato della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà *ex* art. 2105 del Codice civile.

La norma ha inteso effettuare, infatti, un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del *whistleblower* di riferire circa le violazioni di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

La scriminante opera solamente qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rilevazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione (a titolo esemplificativo non sono sufficienti semplici illazioni, ma il segnalante deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni siano indispensabili per fare emergere la violazione);
- la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento.

14.4 Le misure di sostengo

L'art. 18 d.lgs. n. 24/2023 prevede l'istituzione, da parte di ANAC, di un elenco di Enti del Terzo settore con i quali la medesima Autorità potrà convenzionarsi affinché tali Enti possano prestare assistenza a titolo gratuito in merito a:

- modalità di segnalazione;
- misure di protezione dalle ritorsioni;
- diritti della persona coinvolta;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida di ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni.

16 Allegati

- Allegato 1 - Informativa trattamento dati personali